



Spett. Le Ordine Architetti, P.P. e C.  
Della provincia di Verona  
sede

li 9 giugno 2009

Oggetto: Parere su quesito posto dal Comune di Albaredo d'Adige relativamente alle competenze in materia di relazione geologica e geotecnica di cui al d.m. 11-03-1988

In riferimento al quesito in oggetto, riteniamo sia pacifico che la relazione geologica, in relazione allo scopo e alle conoscenze necessarie, sia una competenza esclusiva dei geologi.

Questione diversa appare invece quella relativa alla relazione geotecnica sulla scorta della sua finalizzazione (esaminare e valutare la risposta meccanica del complesso terreno-manufatto alle azioni agenti e conseguenti alla soluzione progettuale ipotizzata), così come posta in evidenza dalla circolare ministeriale dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 n. 218/24/3 (in G.U. n. 50 del 29.2.1996).

La predetta circolare così si esprime in merito:

*"Riguardo alle finalità ed ai contenuti della relazione geotecnica, questa ha lo scopo di definire il comportamento meccanico del volume di terreno che è influenzato, direttamente od indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che, a sua volta, influenza il comportamento del manufatto stesso (volume significativo).*

*Anche con riferimento al paragrafo B.5 del decreto ministeriale 11-3-1988 il contenuto della relazione geotecnica si riconduce ai seguenti punti essenziali:*

- *relazione sui criteri per l'impostazione delle indagini in sito ed in laboratorio, esposizione dei risultati ed interpretazione critica degli stessi. è bene precisare, in proposito, che le indagini geotecniche si differenziano da quelle geologiche e corredano la relazione geotecnica;*
- *caratterizzazione geotecnica del terreno interessato dall'opera, correlata con la relazione geologica. La caratterizzazione geotecnica consiste nella modellazione del terreno, da parte del progettista, con riguardo sia al tipo di terreno, sia al tipo di problema e alle caratteristiche dell'opera da realizzare; tale fase comporta anche la definizione numerica dei parametri caratteristici del modello adottato;*

- *calcolo degli sforzi e delle deformazioni, verifiche di stabilità del complesso terreno-struttura, studio delle modalità esecutive e relative prescrizioni, piano dei controlli in corso d'opera e in esercizio.*

*Le suddette tematiche rappresentano aspetti tra loro strettamente connessi ed inscindibili dal contesto progettuale dell'intervento, di cui solo il progettista ha piena ed esclusiva responsabilità e pertanto **la redazione della relazione geotecnica rientra nell'ambito della esclusiva competenza dello stesso progettista.***

*Il progettista potrà avvalersi, per lo specifico studio geotecnico, come per altri aspetti, della collaborazione di altri professionisti qualificati negli specifici settori, i quali potranno sottoscrivere la predetta relazione, unitamente al progettista medesimo."*

In relazione alla suddetta circolare ministeriale si ha memoria di una impugnativa avanti al TAR Lazio (Roma) della quale, però, non si ha notizia. Per altri versi, invece, si evince una vicenda giurisprudenziale simile trattata avanti al TAR Toscana (Firenze) con la decisione n. 7754/2006, secondo la quale pare potersi mutuare il seguente principio: la circolare non può essere impugnata laddove abbia carattere meramente interpretativo, in quanto non è idonea a ledere posizioni soggettive.

Nello specifico la sentenza del TAR richiama a sua volta la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 3 maggio 2005 n. 2127; questa sentenza aveva ad oggetto l'impugnativa di una circolare del Ministero del Tesoro relativa all'interpretazione ed applicazione di una norma di legge. A tal riguardo il massimo organo amministrativo ha sentenziato che la predetta circolare è atto non impugnabile in quanto l'atto non avrebbe una valenza esterna.

Rimane il fatto che, in via generale, la circolare ha valenza interna alla Pubblica Amministrazione per cui sembra potersi concludere che sussista, per la relazione geotecnica, l'esclusiva competenza del progettista (strutturale) dell'opera, nei limiti di competenza previsti tra le varie categorie professionali, cui deve essere riconosciuta quella all'architetto per quanto concerne le opere di edilizia civile.

Romolo Balasso architetto

Presidente Tecnojus